



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

U.O.C. S.U.A.P. Privacy e Statistica

**STUDI MEDICI CHE EROGANO VISITE O DIAGNOSTICA STRUMENTALE NON
INVASIVA COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITÀ CLINICA SENZA REFERTAZIONE PER
TERZI (EX ATTIVITA' LIBERA)**

SCIA SEMPLIFICATA

ai sensi della **L.R. 51/2009** (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”) e del **Regolamento di attuazione n. 79/R/2016** (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”), **come modificato dal Regolamento di attuazione 90/R/2020** (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020”).

Campo di applicazione

L’art. 19 del Regolamento di attuazione della L.R. 51/2009 n. 90/R/2020 (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020”) ha abrogato l’art. 20 del Regolamento di attuazione n. 79/R/2016 (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”) disciplinante l’attività libera degli studi medici ed odontoiatrici che erogano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica, allo scopo di consentire al sistema un maggiore controllo sia da parte regionale che da parte degli ordini professionali a tutela della salute pubblica, oltre che al fine di mappare l’attività sanitaria esercitata nell’ambito della Regione Toscana.

Ai sensi delle intervenute modifiche, gli Studi medici ed odontoiatrici prima identificati come attività libera sono tenuti a presentare al fine di poter svolgere la loro attività una SCIA (c.d. semplificata) al SUAP del Comune presso cui ha sede lo studio o la struttura.

Restano esclusi da tale disciplina i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i quali, a meno che non erogino attività libero professionale specialistica ovvero non siano incardinati in una struttura sanitaria privata autorizzata per la branca specialistica del medico, non hanno alcun obbligo in tal senso. La Regione Toscana, rispondendo ad alcuni interpelli, ha inoltre chiarito che la SCIA non deve essere presentata qualora il medico presti la propria attività non in presenza del paziente, ad esempio mediante la redazione di pareri formali basati solo su documentazione pervenuta da parte di altri specialisti o esami autoptici, e qualora effettuati esclusivamente attività di psicoterapia (va invece presentata in caso di prestazioni di psichiatria con prescrizione di farmaci).

Sono, in particolare, oggetto di SCIA semplificata in base all'art. 20 della L.R. 51/2009:

- a) l'apertura;
- b) il trasferimento in altra sede.

Modalità operative

Chi intenda avviare/trasferire nel Comune di Pistoia uno studio professionale medico odontoiatrico e/o di altre professioni sanitarie rientrante nella casistica di cui alla sezione precedente, deve presentare la Scia semplificata allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale Star, selezionando il codice dell'attività di riferimento:

- **86.21.01R – Medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica senza refertazione per terzi (ex attività libera).**

Per inviare il **“Modello 0 – Scia semplificata per avvio attività”** andrà selezionato su STAR il codice 86.21.01R – “Avvio”; così facendo comparirà il modello **“RT 63.20 - Avvio SCIA semplificata”**.

Per inviare il **“Modello 0 – Scia semplificata per trasferimento sede”** andrà invece selezionato su STAR il codice 86.21.01R - “Variazione”, e flaggata la voce **“RT 63.21 - Trasferimento in altra sede”**.

La modulistica andrà corredata di tutti gli allegati richiesti ed in particolare, oltre che dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante attestanti i requisiti previsti dall'[Allegato C del Regolamento di attuazione n. 90/R/2020](#), della seguente documentazione:

1. planimetria catastale con attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
2. autocertificazione degli adempimenti e dei controlli svolti sulle attrezzature sanitarie presenti, con riferimento specifico alla messa a terra;
3. relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell'ambito dei processi di sterilizzazione o dal tecnico installatore dell'apparecchiatura di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio è dotato;
4. lista di autovalutazione;
5. attestazione del versamento di € 30,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA;
6. attestazione del pagamento degli oneri regionali secondo gli importi e le modalità riportate nell'[Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018](#);
7. eventuale procura speciale per la presentazione e/o sottoscrizione della pratica.

Nel caso in cui lo studio medico non disponga di attrezzature sanitarie nè di processi di sterilizzazione (attività di mera visita), i punti 2 e 3 devono essere sostituiti da una dichiarazione con la quale il medico attesta che, per la sua attività, non necessita di attrezzature sanitarie nè di processi di sterilizzazione.

L'attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA al Comune di Pistoia.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 51/2009, entro il termine di **60 giorni dal ricevimento della segnalazione**, ove il Comune accerti la carenza della documentazione e delle condizioni e dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di realizzazione delle variazioni previste, ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Decorso il termine di 60 giorni, il Comune potrà comunque adottare i provvedimenti di cui sopra, nei seguenti casi:

- a) falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata;
- b) situazioni che presentano difformità rispetto alle norme previste per la tutela della salute.

Costi

- versamento di € 30,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA;
- [oneri regionali](#) di cui all'Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018.

Assistenza tecnica STAR

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al Manuale d'uso di STAR.

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

Normativa di riferimento

- **L.R. 51/2009** (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”);
- **Regolamento di attuazione n. 79/R/2016** (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”);
- **Regolamento di attuazione 90/R/2020** (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020”);
- **Legge 241/1990** (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”).